

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)410

Vol. 1978/0158

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(78) 410 def.

Bruxelles, 8 settembre 1978

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

relativa a talune carni fresche di animali della specie suina

PROPOSTA DI

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa
a problemi sanitari in materia di scambi
intracomunitari di carni fresche

- - -

(presentate per la Commissione al Consiglio)

COM(78) 410 def.

Relazione della Commissione al Consiglio
relativa a talune carni fresche di animali della specie suina

INTRODUZIONE

Quando nel 1976 venne discusso il progetto di direttiva sui problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti carnei, fu sollevata la questione dell'ammissibilità delle carni di verro al commercio intracomunitario. Ciò fece nascere un ulteriore problema : se cioè il divieto di porre in commercio carni fresche di suini maschi, stabilito nell'articolo 3, paragrafo 4 lettera a), dovesse limitarsi ai suini da riproduzione.

Secondo le attuali versioni del testo nelle lingue di alcuni Stati membri, tale divieto comprende anche i suini non castrati che non vengono utilizzati a fini riproduttivi. Ciò rispondeva alla pratica di castrare a breve distanza dalla nascita i suini destinati all'ingrasso. La carne dei suini maschi non destinati a scopi riproduttivi non emana tuttavia in genere odore sessuale, e gli orientamenti moderni mettono in discussione l'utilità della castrazione.

Ricerche effettuate negli Stati membri, come il Belgio (Bekaert e coll., 1974) la Danimarca (Staun, 1971), la Germania (Witt e Schröder, 1969), il Regno Unito (Pay e Davies, 1973; Prescott e Lamming, 1964 e 1967; Rhodes e Patterson, 1971), la Francia (Desmoulin, 1973; Perez e Desmoulin, 1975; Texier e coll., 1970), l'Irlanda (Carroll e coll., 1963), l'Italia (Mordenti e coll., 1968) ed i Paesi Bassi (Walstra, 1974), hanno dimostrato che la resa degli alimenti (cioè il numero di chilogrammi di alimento necessari perché il peso dell'animale aumenti di un chilogrammo) e il rapporto carne/grasso sono assai più favorevole per i suini da macello maschi non castrati che per quelli castrati.

.../...

Le moderne tecniche di allevamento permettono inoltre di produrre suini a crescita più rapida, che vengono macellati prima di raggiungere una fase di sviluppo legato alla comparsa di un odore sessuale persistente. I soli animali non castrati che normalmente gli allevatori lasciano in vita oltre tale fase sono quelli destinati specificamente a scopi riproduttivi.

Si sono inoltre verificate notevoli variazioni nelle preferenze dei consumatori, sempre più orientati verso la richiesta di carni meno grasse e di pezzi e tagli di formato più piccolo, ottenibili più facilmente dai suini non castrati prodotti secondo le moderne tecniche cui si è accennato.

Ricerca della presenza di odore anormale e sessuale

L'intensità dell'odore dei verri dipende in primo luogo dalla quantità di taluni steroidi (in particolare del 5 α - androst - 16 - en 3 - one) presenti nei tessuti grassi. Per quanto riguarda la sua percezione organolettica, essa varia da persona a persona. Va inoltre tenuto conto del fatto che le carni delle femmine possono anch'esse avere odore anormale.

Gruppi di consumatori

Esperimenti su vasti gruppi di consumatori effettuati in Gran Bretagna (Rhodes, 1971/1972) e nei Paesi Bassi (Walstra e Maarse, 1970) indicano che i consumatori stessi, intesi come gruppi familiari, non sono molto sensibili all'odore sessuale delle carni suine.

Nel caso delle carni ottenute dalla macellazione di suini del peso vivo di 100 kg non è stata lamentata la presenza di odore di verro. Nel caso del bacon, meno dell'1 % dei consumatori è riuscito a distinguere alla cottura tra l'odore dei verri e quello delle scrofe; il sapore del bacon cotto di verro è stato giudicato "inferiore al normale" con maggiore frequenza ($\pm$ 5,5 %).

Secondo il punto di vista dei ricercatori britannici, confermato da una ricerca di mercato più recente, nel corso della quale 4.000 kg di carni di verro sono state commercializzate attraverso un normale punto di vendita al minuto per un periodo di 10 settimane senza che i consumatori sollevassero reclami di alcun genere (Rhodes e Krylow, 1975), non esistono indizi che lascino prevedere reazioni sfavorevoli del consumatore all'interruzione della pratica della castrazione dei suini da carne o da bacon.

.../...

Nella prova sui consumatori effettuata da Walstra (1974), 720 famiglie hanno ricevuto carni provenienti da carcasse di verri il cui odore sessuale era stato giudicato "forte", nonché carni di scrofe. Le costole e le pancette provenienti dai verri sono state giudicate "di odore meno gradevole" rispettivamente nel 15 e nel 29 % dei casi. Per i tagli analoghi ottenuti da scrofe il relativo valore si aggirava sul 4 % (va osservato che, tanto in Gran Bretagna quanto nei Paesi Bassi, vi sono stati casi di consumatori che preferivano le carni di verro).

Suini maschi destinati alla riproduzione

- a) E' convinzione generale che una forte percentuale dei suini appartenenti a questa categoria emani odore sessuale; tuttavia, i dati concreti pubblicati sull'argomento sono scarsi. L'esperienza ricavata dalle ispezioni veterinarie dimostra che nel caso dei verri vecchi la presenza di odore sessuale diminuisce, ma che i reni di questi animali hanno un odore pronunziatamente anormale. Analogamente, tale esperienza dimostra che i suini ermafroditi e criptorchidi hanno forte odore, sicché risulta opportuno escluderne le carni dal commercio intracomunitario.
- b) E' tuttavia accertato che, se i verri impiegati per la riproduzione vengono castrati almeno sei settimane prima della macellazione, l'odore sessuale non risulta più percepibile. Di conseguenza, non è necessario escludere le carni di questi animali dal commercio intracomunitario.

Prodotti carnei

Come indicato alla voce "Gruppi di consumatori", uno studio dei dati bibliografici (Mermans e Walstra 1977) ha dimostrato che le carni di verro possono prestarsi alla preparazione di taluni prodotti carnei. Le carni degli animali impiegati a fini riproduttivi possono tuttavia essere utilizzate in tali prodotti soltanto se fortemente aromatizzate, in modo da nascondere l'odore. Questo fatto crea particolari limitazioni al loro impiego. L'ammissione di questo tipo di carni al libero scambio farebbe sorgere problemi di controllo della loro utilizzazione che contrasterebbero col principio generale della libertà di scambio attualmente ammesso nella direttiva. La quantità di tale prodotto, inoltre, è presumibilmente assai limitata, specie se si considera la possibilità di introdurre in commercio carni di animali castrati almeno 6 settimane prima della macellazione. Di conseguenza, l'inclusione nell'attuale testo di disposizioni speciali relative ai prodotti a base di carne non sarebbe giustificata.

Conclusione

Poiché le carni di una forte percentuale di suini maschi impiegati a fini riproduttivi, nonché quelle dei suini ermafroditi e criptorchidi, hanno un forte odore sessuale, il divieto di scambi intracomunitari di tali carni andrebbe mantenuto. Tuttavia, le carni dei suini impiegati a fini riproduttivi ma castrati almeno 6 settimane prima della macellazione potrebbero essere ammesse agli scambi intracomunitari.

Tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva, la normale attività ispettiva continuerà a proteggere il consumatore e ad assicurare, per tutti i tipi di carni fresche, che le carni dall'odore anormale non siano ammesse agli scambi intracomunitari.

La Commissione propone pertanto una modifica della direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (64/433/CEE), in conformità del documento allegato.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 64/433/CEE
relativa a problemi sanitari in materia di scambi
intracomunitari di carni fresche

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, conformemente alle versioni vigenti, nelle lingue di alcuni
Stati membri, della direttiva del Consiglio 64/433/CEE del 26 giugno 1964
relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni
fresche in ultimo modificata dalla direttiva 75/379/CEE (2) l'esclusione dagli
scambi intracomunitari delle carni fresche di verri comprende i suini non castrati
che non sono destinati a scopi riproduttivi;

considerando che dall'esperienza ispettiva risulta che le carni dei suini maschi
impiegati a fini riproduttivi, nonché quelle dei suini criptorchidi ed ermafroditi
presentano pronunciato odore sgradevole, tale da creare particolari limitazioni
all'impiego di dette carni; che l'ammissione di questo tipo di carni al commercio
intracomunitario creerebbe attualmente problemi di controllo della loro utiliz-
zazione che contrasterebbero col principio generale del libero scambio

sancito della direttiva; che la limitazione degli scambi intracomunitari
delle carni fresche di tali animali deve pertanto essere mantenuta;

considerando che, se i verri impiegati a fini riproduttivi vengono castrati
almeno 6 settimane prima della macellazione, l'odore sgradevole non risulta
comunque più percepibile; che non è quindi necessario escludere le carni di
tali animali dagli scambi intracomunitari;

.../...

considerando che le moderne tecniche di allevamento permettono la produzione di suini a crescita più rapida, che vengono macellati prima di raggiungere una fase di sviluppo legata alla comparsa di odori persistenti; che non è dunque necessario limitare gli scambi intracomunitari delle carni fresche dei suini maschi non impiegati per la riproduzione;

considerando che le disposizioni della direttiva garantiscono che la normale attività ispettiva continuerà a proteggere il consumatore e ad assicurare, per tutti i tipi di carni fresche, che le carni di odore anormale non vengano ammesse agli scambi intracomunitari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

L'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 64/433/CEE è sostituito dal seguente testo:

- "a) - carni fresche di suini criptorchidi ed ermafroditi
- carni fresche di suini maschi che sono stati impiegati a fini riproduttivi, salvo le carni fresche di detti animali castrati almeno 6 settimane prima della macellazione".

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.